CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale

***SERVIZIO di produzione di format videogiornalistici e videoclip sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte e delle sue articolazioni, finalizzata alla diffusione sulle emittenti televisive locali piemontesi* -per il biennio 2023-2024.**

CIG*: *9438599B6

TRATTATIVA DIRETTA - Condizioni particolari del servizio

ART 1. OGGETTO E CARETTERISTICHE DEL SERVIZIO

1.1 Caratteristiche generali

L'oggetto del contratto consiste nel servizio di produzione, finalizzata alla diffusione sulle emittenti televisive locali piemontesi, con organizzazione di risorse umane e strumentali proprie, di format videogiornalistici e videoclip sull'attività dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

I format, prodotti dalle emittenti in autonomia giornalistica su temi e iniziative individuati dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, dovranno documentare l'attività dell'Assemblea legislativa, gli eventi promossi e organizzati dall'Ente e dalle sue articolazioni.

I videoclip documenteranno argomenti o eventi di particolare rilevanza per la comunità regionale individuati dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale.

Ai fini dell'espletamento del servizio le emittenti dovranno garantire la presenza di una propria troupe, composta da un cameraman di comprovata esperienza e da almeno un giornalista, professionista o pubblicista, nella sede del Consiglio regionale o presso le sedi in cui si svolgono le iniziative.

Nella realizzazione di ciascun format e nell'ambito dell'intera produzione, dovranno essere garantiti il pluralismo, la libertà di informazione e la più ampia ed equilibrata rappresentazione delle differenti posizioni politiche, anche nel rispetto della normativa in materia di par condicio.

1.2 Caratteristiche specifiche

In particolare il servizio dovrà essere garantito con le seguenti modalità:

a) realizzazione di format videogiornalistici

- per i servizi relativi alle sedute dell'Assemblea legislativa dovranno garantire la copertura dei temi più rilevanti affrontati, con la realizzazione di due o più interviste in modo da garantire il pluralismo dell'informazione;

- per specifiche sedute delle commissioni consiliari, quando richiesto dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale entro le 12 ore precedenti, fatti salvi termini inferiori, da concordarsi di volta in volta, in relazione ad eventuali urgenze;

- per gli eventi promossi e organizzati dal Consiglio e delle sue articolazioni individuati in linea di massima settimanalmente dal Consiglio regionale e comunicati entro le 24 ore precedenti, fatti salvi termini inferiori, da concordarsi di volta in volta, in relazione ad eventuali urgenze.

Ciascun format videogiornalistico dovrà avere una durata massima di **8 (otto) minuti** ed essere sottotitolato per consentirne la fruizione da parte delle persone non udenti o con DSA.

Una copia del format in bassa risoluzione dovrà essere inviata nella giornata di produzione all'Ente nella sua interezza e dovranno essere inviati, sempre in bassa risoluzione, i singoli servizi del format separatamente, qualora richiesti dall'Ufficio Stampa. Il Consiglio regionale potrà utilizzare liberamente il suddetto materiale sui propri canali e come riterrà opportuno.

Le copie in bassa risoluzione e i singoli servizi inviati dovranno riportare in sovraimpressione il logo del Consiglio regionale del Piemonte, il cui posizionamento dovrà essere concordato con l'Ente.

Per la messa in onda del format è richiesta la conduzione in studio di una/un giornalista per il lancio dei servizi.

È prevista la realizzazione di un massimo annuo di n**. 45** (quarantacinque) format e, pertanto, di complessivi n. **90** (novanta) **format** per la durata biennale del contratto.

Nell'ambito del massimale complessivo biennale dei format come sopra definito, si specifica che la suddivisione annua potrebbe subire variazioni, in base alle effettive esigenze dell'Amministrazione ed alle restrizioni derivanti dall'applicazione della disciplina di garanzia nel periodo antecedente ad eventuali consultazioni elettorali.

b) realizzazione di videoclip

E’ prevista la realizzazione **di videoclip** su argomenti o eventi di particolare rilevanza per la comunità regionale individuati dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale, della durata indicativa minima di **30** (trenta) **secondi** e sottotitolati, per un massimo complessivo annuo di **45** (quarantacinque) **minuti** e, pertanto, di complessivi **90** (novanta) **minuti** per la durata biennale del contratto.

Nell’ambito del massimale complessivo biennale dei videoclip come sopra definito, si specifica che la suddivisione annua potrebbe subire variazioni, in base alle effettive esigenze dell’Amministrazione ed alle restrizioni derivanti dall’applicazione della disciplina di garanzia nel periodo antecedente ad eventuali consultazioni elettorali.

Alle emittenti potrà essere richiesta, senza oneri aggiuntivi, l’estrapolazione e il riversamento in apposita videoclip, da mettere a disposizione dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale, delle interviste realizzate e trasmesse nell’ambito di ciascun format prodotto. Tali video dovranno riportare il logo del Consiglio regionale del Piemonte. La produzione e l’invio dei file dovrà avvenire entro le 24 ore dalla richiesta o comunque entro i termini riportati nella e-mail con la quale l’Ufficio Stampa li richiederà.

I servizi realizzati saranno di proprietà del Consiglio regionale che avrà un diritto d’uso illimitato e potrà utilizzarli sui propri canali.

ART 2. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto sarà di anni **2** (due) e decorrerà dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

ART 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa:

3.1. OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dalla percentuale di ribasso che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del servizio richiesto, sul prezzo stimato così calcolato:

- euro **1.800,00 oltre IVA** per il **singolo format** della durata di **otto minuti,** per un importo complessivo massimo presunto per 90 format da realizzarsi nel biennio, di euro 162.000,00 oltre iva;

- euro **200,00 oltre iva a minuto** per la realizzazione dei videoclip, per un importo complessivo massimo presunto per 90 minuti di videoclip da realizzarsi nel biennio, di euro 18.000,00 oltre iva.

Pertanto l’offerta economica dovrà esser formulata immettendo a sistema **la percentuale di ribasso** sul valore a base di gara complessivo presunto di euro **180.000,00** iva esclusa.

Si specifica che la **percentuale di ribasso da indicare deve essere unica** e si applicherà in sede di svolgimento del servizio su entrambe le voci dei singoli format e dei videoclip.
L'Amministrazione specifica che il valore a base di gara rappresenta il valore massimo affidabile del contratto il cui ammontare definitivo sarà definito dall'effettivo numero format e minuti di videoclip realizzati.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.
L'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

3.2. D.G.U.E. debitamente compilato, utilizzando il modulo allegato che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante;

3.3. **DOCUMENTO "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

3.4. COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i)" mediante la sottoscrizione del modulo allegato.
L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del Contratto, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal Codice

di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

ART 4. STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà stipulato, previa presentazione della documentazione richiesta, per mezzo di scrittura privata, sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato in piattaforma dall'Amministrazione. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.

Al fine di procedere alla stipulazione del Contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni contenute nel D.G.U.E compilato dall'operatore economico invitato.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

ART 5. GARANZIA DEFINITIVA (art. 103 D. Lgs. 50/2016)

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 103 D. Lgs. 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D. Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. 3 e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di

aggiudicazione. E' ammesso l'esonero della cauzione in caso di successivo ribasso sul prezzo di aggiudicazione nella misura minima dell'1 per cento.

ART 6. PENALITA'

In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta -per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore, ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'emittente - l'Amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'emittente, applicherà le seguenti detrazioni e/o penali:

a) in caso di omessa realizzazione dei servizi format o delle videoclip rispetto a quanto previsto dall'offerta tecnica, riduzione del corrispettivo in misura proporzionale, oltre l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo contrattuale complessivo;

b) in caso di difforme realizzazione dei servizi, per ciascun format o videoclip difforme rispetto a quanto previsto dall'offerta, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo;

c) ritardo consegna rispetto a quanto previsto dall'offerta, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo;

d) in caso di mancata presenza nella sede consiliare – ovvero in altra sede ove ha luogo l'evento istituzionale – della troupe in occasione della realizzazione dei servizi richiesti, penale pari all'1% dell'importo contrattuale complessivo.

ART 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n.50/16 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

ART 8. RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonchè l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., senza bisogno di messa in mora e, con provvedimento amministrativo, provvederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 5.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

-stato di insolvenza del contraente riguardo ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per l'esecuzione del contratto;

-manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;

-mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia;
-mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
-successiva perdita dei requisiti per la partecipazione alle gare di appalto, ex art. 80, d.lgs.50/2016;
-apertura di procedura per la dichiarazione di fallimento, ovvero altra procedura concorsuale, sequestro, pignoramento cessione di azienda non autorizzata, messa in liquidazione volontaria;
-acquisizione di informative antimafia e/o comunicazione di una delle misure previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016;
-cessione del contratto in violazione della prescrizione di cui all'art. 7;
- mancato rispetto del Patto di integrità di cui all'art. 12 ed inosservanza degli obblighi di trattamento dati personali di cui art. 15;
-mancata integrazione della garanzia definitiva di cui art. 5, nel termine comunicato dall'Amministrazione.
L'Amministrazione potrà inoltre dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto.
E' ammesso altresì il recesso dell'Amministrazione per motivate ragioni di pubblico interesse sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto comunicate con un preavviso scritto di mesi due. In tal caso il corrispettivo è dovuto fino alla data dell'effettivo recesso.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione contrattuale.

ART 9. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
L'affidatario, deve essere in possesso di una polizza di copertura assicurativa RC, in corso di validità, per il risarcimento danni cagionati a persone e beni in conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

ART 10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolare fatturazione elettronica con cadenza trimestrale, sulla base dei format e dei videoclip effettivamente prodotti, previa idonea documentazione, debitamente vistata.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dalla Società, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

ART 11. CLAUSOLA DEL PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

ART 12. PATTO DI INTEGRITÀ

L'affidatario si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e i partecipanti alle gare d'appalto, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.

Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

ART 13. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'U.d.P. n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

ART 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.

ART 15. RESPONSABILITÀ TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l'affidatario quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari. L'esecuzione del servizio può comportare l'acquisizione dei seguenti dati: dati anagrafici, immagini, data e ora di accesso e dati di analytics. L'affidatario, con l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

ART 16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART 17. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento per la fase dell'affidamento è la responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott. ssa Silvia SALVAI e responsabile unico del procedimento per la fase dell'esecuzione è la Responsabile della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale dott. ssa Aurelia JANNELLI.

ART 18. NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dall'operatore economico.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;

- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

La partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite nello stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

ART 19. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Per eventuali **richieste di chiarimenti o informazioni** relative alla procedura in oggetto:

email: mjriam.marchese@cr.piemonte.it

pec: gare.settorestudi@cert.cr.piemonte.it.

IL DIRIGENTE RUP
Silvia SALVAI
Firmato digitalmente

Allegati:

- Informativa privacy
- DGUE
- Modulo conto dedicato
- Modello dichiarazione clausola di Pantouflage
- Bozza di contratto nomina responsabile trattamento dati